

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

(Provincia di Bologna)

Rep. n° _____

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE IN USO ALLA ASSOCIAZIONE

_____ DELLO SPAZIO SITO:

NEL CAPOLUOGO IN P.ZZA BERLINGUER AL NUMERO _____

L'anno duemila _____ il giorno _____ del mese di

_____ nella Residenza Municipale di Anzola dell'Emilia

TRA I SIGNORI

_____, nato a il __/__/____, in qualità di Direttore

dell'Area Servizi alla Persona, il quale dichiara di agire esclusivamente in

nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, ai

sensi dell'art. 32 del vigente Statuto comunale;

E

_____, nato a _____ il _____,

che agisce nella sua qualità di Presidente/legale rappresentante

dell'Associazione denominata _____;

PREMESSO CHE

– il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del terzo settore” prevede, all'art.

71, che lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possano

concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non

utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, iscritti nel

relativo registro unico nazionale, per lo svolgimento delle loro attività

	istituzionali, con l'onere di effettuazione sull'immobile, a proprie cura e	
	spese, degli interventi di manutenzione e degli altri interventi necessari a	
	mantenere la funzionalità dell'immobile;	
	– l'art. 22 della Legge regionale 13 aprile 2023, n. 3 <i>"Norme per la</i>	
	<i>promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione</i>	
	<i>condivisa e della cittadinanza attiva"</i> , ai sensi del succitato art. 71 del	
	D.lgs. 117/2017, prevede che gli Enti locali possano concedere in	
	comodato beni mobili e immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini	
	istituzionali, agli Enti del Terzo settore;	
	– il vigente Regolamento per la concessione in uso di locali di proprietà	
	comunale, e nello specifico il Capo II – <i>"Concessione in uso a tempo</i>	
	<i>determinato"</i> , approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12	
	del 27.03.2002 e successive modificazioni, disciplina le modalità con cui	
	assegnare gli spazi a titolo gratuito alle Associazioni regolarmente iscritte	
	all'Albo comunale delle libere forme associative di cui al vigente	
	Regolamento degli Istituti di partecipazione che ne facciano richiesta;	
	– con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 17.03.2009, esecutiva,	
	sono stati destinati a sede dell'Associazionismo anzolese n. 5 locali posti	
	nel capoluogo in P.zza Berlinguer;	
	– con deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 27.11.2012 sono stati	
	approvati i Lavori di ridefinizione degli spazi degli uffici della sede	
	Municipale;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	2	

ART. 1 - NATURA E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

In esecuzione alla deliberazione di G.C. n. 34 del 04/04/2024 e ai sensi e per gli effetti del vigente *Regolamento per la concessione in uso di locali di proprietà comunale – Capo II - Concessione in uso a tempo determinato*, il Comune di Anzola dell’Emilia, nella sua qualità di proprietario, concede in uso a tempo determinato, ad uso sede della predetta Associazione, come sopra meglio rappresentata, il seguente spazio, sito nel capoluogo in P.zza

Berlinguer:

- n° 1 spazio ad uso ufficio sito nel capoluogo in P.zza Berlinguer al civico *(alternativamente n° 2 – 4 – 5)*,

meglio identificato nell’allegata planimetria con la lettera _____ con il n° _____.

(Il locale sarà utilizzato in condivisione con altre associazioni).

I locali potranno essere destinati esclusivamente ad uso ufficio, e non potranno essere utilizzati per la realizzazione di attività se non quelle amministrative strumentali al raggiungimento delle finalità istituzionalmente previste dai rispettivi Statuti delle associazioni assegnatarie; è pertanto escluso ogni altro uso.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata dal 01/07/2024 al 30/06/2027.

Al verificarsi della scadenza, il bene dovrà essere restituito libero di persone e cose, senza necessità di un preventivo atto di disdetta.

L’Amministrazione ha facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione all’Associazione assegnataria, in caso di:

	attività amministrative strumentali al raggiungimento delle finalità sociali,	
	educative, culturali e aggregative, previste esplicitamente nello Statuto	
	dell'Associazione, coerentemente con il programma di attività presentato in	
	sede di partecipazione al bando di assegnazione.	
	È vietato al concessionario, sotto pena di revoca immediata della presente	
	concessione, destinare lo spazio ad uso diverso.	
	In particolare, l'associazione si impegna a:	
	– utilizzare lo spazio oggetto di concessione con le modalità e secondo le	
	finalità previste dal presente disciplinare ed a restituirlo	
	all'Amministrazione alla scadenza stabilita, senza necessità di preventivo	
	atto di disdetta;	
	– assumere la qualità di custode dello spazio e adottare ogni precauzione	
	possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto od	
	omissione della medesima o dei suoi volontari, tenendo perciò sollevato	
	ed indenne il Comune di Anzola dell'Emilia da qualsiasi responsabilità al	
	riguardo;	
	– mantenere lo spazio in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza	
	nonché di pulizia, salvo il deperimento per vetustà compatibile con una	
	regolare e diligente manutenzione;	
	– non danneggiare e deteriorare la proprietà e concordare con le altre	
	Associazioni assegnatarie del medesimo spazio e/o di spazi nel	
	medesimo edificio, forme di regolamentazione per un corretto utilizzo,	
	manutenzione ordinaria e pulizie dello spazio assegnato e degli spazi	
	comuni, comunque a carico delle Associazioni utilizzatrici;	
	– segnalare tempestivamente al Comune ogni eventuale esigenza di	

interventi straordinari, nonché l'eventuale presenza di rischi.

È fatto espresso divieto al concessionario di cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, lo spazio assegnato, così come di apportare variazioni, innovazioni, eliminazioni o addizioni su qualsiasi parte dello spazio stesso.

L'Associazione può acquisire, facendosi carico degli oneri, nuovi arredi e/o attrezzature, purché si attenga alle vigenti disposizioni di legge, con particolare attenzione all'omologazione e certificazione corretto montaggio, e previa autorizzazione del Comune.

L'Associazione assegnataria dovrà utilizzare gli spazi assegnati e quelli comuni entro i limiti compatibili con le caratteristiche dello spazio stesso, con l'ambiente circostante, avendo riguardo al numero delle persone presenti, alle condizioni di igiene e sicurezza, al decoro, all'orario, all'impatto acustico, alla viabilità, ecc, curando in particolare di non arrecare molestia danno o disturbo di alcun genere a persone e cose, nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti.

ART. 4 - SUBCONCESSIONE

È fatto espresso divieto al concessionario di cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, lo spazio oggetto del presente disciplinare.

Il silenzio o l'acquiescenza del Comune all'eventuale mutamento dell'uso, alla cessione o sub-concessione dei locali, avranno valore di mera tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del concessionario. La violazione della presente clausola determinerà la decadenza ipso iure della concessione.

ART. 5 - RIMBORSO DELLE SPESE DI GESTIONE

Sono interamente a carico del concessionario le spese relative alla fornitura di acqua, gas, energia elettrica e telefono. Non essendo possibile volturare a nome della Associazione assegnataria, conservandone l'uso esclusivo, i contratti attualmente in essere relativi ad acqua, gas, energia elettrica, per l'addebito dei relativi costi si terrà conto delle quote annue determinate dal competente Ufficio Tecnico Comunale, stimato in:

- Capoluogo - P.zza Berlinguer civici n° 2 - 4 - 5 : € 450,00 (cadauno)

La quota a carico del concessionario di cui al presente disciplinare ammonta ad € _____, importo risultante dalla suddivisione dei suddetti costi per il numero delle Associazioni risultate assegnatarie degli spazi.

In caso di cessazioni anticipata della concessione ad una delle associazioni assegnatarie dello spazio/degli spazi oggetto della presente concessione, la suddetta quota a carico del concessionario di cui la presente disciplinare verrà sarà rideterminata sulla base del numero delle associazioni che ne resteranno assegnatarie.

Il concessionario dovrà provvedere al pagamento della quota a suo carico e a tutto quanto necessario per mantenere pulito lo spazio assegnato e gli spazi comuni, in collaborazione con gli altri assegnatari.

Le quote annue sono da corrispondere in un'unica rata annuale o in due rate semestrali, di pari importo. In caso di recesso in corso d'anno, la quota annuale sarà ricalcolata proporzionalmente sulla base dei mesi di concessione, tenuto conto della data di decorrenza del recesso.

ART. 6 - VISITA

Il Comune ha sempre facoltà di accedere agli spazi, previo avviso, durante la concessione, anche per l'esecuzione di lavori.

ART. 7 - RESPONSABILITÀ

L'Associazione è costituita custode degli spazi oggetto del presente disciplinare ed esonera espressamente il concedente da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivare da fatti dolosi o colposi dei propri soci, di terzi, o di altro personale che abbia accesso ai locali.

Il concessionario è altresì tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di utilizzo degli spazi assegnati.

Il Concessionario garantisce, con oneri a suo carico, la stipulazione di polizze assicurative, con adeguati massimali, per la copertura di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T) per i danni a persone e cose, incluso anche il Comune di Anzola dell'Emilia, a qualunque titolo presenti negli spazi, e verso propri eventuali prestatori di lavoro (R.C.O.).

La stipulazione di tali polizze non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo esse il solo scopo di ulteriore garanzia.

ART. 8 – SPESE

Sono a completo ed esclusivo carico del concessionario tutte le spese relative e conseguenti la sottoscrizione del presente disciplinare, nessuna eccettuata ed esclusa.

Letto approvato e sottoscritto

Il Direttore Area Servizi alla Persona

Il Concessionario

A norma degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile i concessionari, previa lettura delle clausole contenute nel presente disciplinare, dichiarano di approvare e accetta ogni eccezione ed istanza.

Il Direttore Area Servizi alla Persona

Il Concessionario